



C.O.A. NAPOLI NORD
Anno/N. Prot. : 2022 / 000381
Data prot. : 01/02/2022
DOCUMENTO IN ENTRATA
Cod. classif. : 04

Prot. n. 8/22

Roma, 31 gennaio 2022

Gent. Dott.ssa Marta CARTABIA
Ministro della Giustizia
Mail: segreteria.ministro@giustizia.it

Preg.mo Avv. David ERMINI
Vicepresidente del CSM
Mail: segvpres@cosmag.it

e p.c. Gent. Dott.ssa Elisabetta GARZO
Presidente del Tribunale di NAPOLI NORD
Mail: tribunale.napolinord@giustizia.it

Preg.mo Avv. Francesco CASTALDO
Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di NAPOLI NORD
Mail: segreteria@coanapolinord.it

Oggetto: Decreto n° 5/2022 del Tribunale di Napoli Nord

Gentile Sig.ra Ministro e Sig. Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura,

unitamente alla presente si trasmette la delibera adottata dall'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense nella seduta del 29 gennaio u.s., con la quale si chiede il Vostro autorevole intervento, per quanto di rispettiva competenza, in merito al decreto in oggetto emesso dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord e che, per comodità, si allega.

Cordialità.

Il Coordinatore



Organismo Congressuale Forense

L'Organismo Congressuale Forense,

premessò

- che il Presidente del Tribunale di Napoli Nord, con decreto n. 5/2022, ha disposto che, a decorrere dal 1/2/2022, gli uffici non provvederanno all'assegnazione dei procedimenti civili per i quali non risulti pagato ovvero risulti pagato in maniera insufficiente il contributo unificato e/o l'anticipazione forfettaria, trasmettendo i relativi fascicoli al servizio recupero crediti, stabilendo altresì che l'assegnazione avverrà soltanto dopo l'effettivo recupero delle somme dovute dalla parte;
- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, con delibera del 24/1/2022, ha chiesto l'immediata revoca e annullamento di detto decreto;

ritenuto

- che il citato decreto del Presidente del Tribunale di Napoli Nord, attua una pericolosa forzatura di principi fiscali presidiati dalla Carta Costituzionale, dimenticando che in numerose occasioni il Giudice delle Leggi ha fermamente dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che subordinavano la tutela giurisdizionale all'assolvimento di obblighi tributari (ex plurimis sentenza 6 dicembre 2002, n. 522);

tanto premesso e ritenuto

condivide il contenuto della delibera del Consiglio dell'Ordine di Napoli Nord del 24/1/2022, peraltro, in linea con l'orientamento già espresso da questo Organismo Congressuale Forense in precedenti occasioni e

chiede

l'intervento urgente del Ministro della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura per quanto di rispettiva competenza, dando mandato all'Ufficio di Coordinamento affinché, di concerto con il COA di Napoli Nord, siano assunte tutte le più opportune iniziative anche in sede giudiziaria.

Roma, 29 gennaio 2022

Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciraolo

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico



Tribunale di Napoli Nord

IL PRESIDENTE

decreto n°
22

Ogg: Omesso pagamento del contributo unificato.
Attività di recupero

All'esito di informazioni acquisite presso il servizio "Recupero dell'Omesso Pagamento del Contributo Unificato" è emerso che nell'anno trascorso l'Omesso Pagamento del Contributo Unificato, comprensivo del mancato pagamento "dell'anticipazione forfettaria", ha riguardato ben 5463 procedure con un aumento rispetto all'anno precedente del 17% e con il risultato allarmante di giungere, per la prima volta, ad una pendenza di 1413 procedure non ancora esaurite.

Le azioni amministrative dirette a definire queste pratiche sottraggono rilevanti risorse all'attività amministrativa fisiologica, ma sono sicuramente prioritarie per molte ragioni.

Innanzitutto trattandosi di un "dovere" è indiscutibile che in una struttura giudiziaria siano posti in essere sempre e con priorità assoluta tutti gli adempimenti idonei a garantire il rispetto della legalità.

Va poi considerato che le somme in questione appartengono alla collettività ed esiste quindi il dovere morale per una struttura statale di preoccuparsi di fare tutto il possibile per garantire che torni allo Stato quello che allo Stato è stato illegittimamente non versato.

Per ultimo va ricordato che l'omessa o ritardata attività diretta a favorire il recupero di queste somme comporta una responsabilità erariale nella quale questa presidenza non intende incorrere.

Appare dunque necessario procedere ad una riorganizzazione amministrativa diretta a garantire che l'attività di recupero si svolga in maniera ordinata, efficiente e agevolmente controllabile.

P. Q. M.

Sentito il Presidente coordinatore del settore Civile
Sentiti i Presidenti di sezione del settore civile
Sentiti i responsabili del Ruolo Generale Contenzioso, Lavoro, Volontaria Giurisdizione, esecuzione immobiliare, Esecuzione mobiliare presso terzi, Esecuzione mobiliare presso il debitore e Area fallimentare e del servizio "Recupero dell'Omesso Pagamento del Contributo Unificato"

Dispone:

con decorrenza 1/2/22:

gli uffici Ruolo Generale, Lavoro, Volontaria Giurisdizione, Esecuzione mobiliare presso terzi quando in sede di iscrizione si troveranno di fronte ad una procedura in ordine alla quale non risulta pagato, o risulta pagato in maniera insufficiente, il Contributo Unificato e/o "l'anticipazione

forfettaria", non inseriranno fra i processi da assegnare al magistrato il procedimento in questione e lo trasmetteranno al servizio "Recupero dell'Omesso Pagamento del Contributo Unificato"; solo quando il detto servizio, all'esito dell'avvenuto completamento della pratica amministrativa di recupero del credito avrà restituito il fascicolo, provvederanno all'assegnazione dello stesso al magistrato individuato dal sistema automatico di assegnazione.

La cancelleria dell'esecuzione immobiliare quando viene presentata un'istanza di vendita procedura in ordine alla quale non risulta pagato, o risulta pagato in maniera insufficiente, il Contributo Unificato e/o "l'anticipazione forfettaria", qualora, anche all'esito del deposito della relazione notarile, non fosse stata adempiuta l'obbligazione di cui prima, trasmetterà il procedimento al servizio "Recupero dell'Omesso Pagamento del Contributo Unificato" e solo quando il detto servizio, all'esito dell'avvenuto completamento della pratica amministrativa di recupero del credito, avrà restituito il fascicolo, lo trasmetterà al giudice competente per le attività di cui all'art. 569 c.p.c..

La cancelleria dell'esecuzione mobiliare quando viene presentata un'istanza di vendita o assegnazione per pignoramento mobiliare presso il debitore procedura in ordine alla quale non risulta pagato, o risulta pagato in maniera insufficiente, il Contributo Unificato e/o "l'anticipazione forfettaria", trasmetterà il fascicolo al servizio "Recupero dell'Omesso Pagamento del Contributo Unificato" e solo quando il detto servizio, all'esito dell'avvenuto completamento della pratica amministrativa di recupero del credito, avrà restituito il fascicolo, lo trasmetterà al giudice competente per il prosieguo delle attività previste.

La cancelleria dell'Area Fallimentare quando in sede di iscrizione si troverà di fronte ad una procedura in ordine alla quale non risulta pagato, o risulta pagato in maniera insufficiente, il Contributo Unificato e/o "l'anticipazione forfettaria", invierà il fascicolo al Presidente della sezione per gli adempimenti di cui all'art. 15 L.F., il Presidente, verificata la non urgenza della procedura, disporrà la trasmissione degli atti al servizio "Recupero dell'Omesso Pagamento del Contributo Unificato" e quando il detto servizio, all'esito dell'avvenuto completamento della pratica amministrativa di recupero del credito, avrà restituito il fascicolo, lo trasmetterà al Presidente della sezione per gli adempimenti successivi.

Dei processi sopra indicati ogni cancelleria redigerà quotidianamente un elenco che, unitamente ai fascicoli, sarà trasmesso al servizio "Recupero dell'Omesso Pagamento del Contributo Unificato" il quale attiverà le procedure previste per il recupero delle somme **non prima del termine iniziale di gg. 30 dal momento della ricezione dell'elenco citato.**

Il servizio "Recupero dell'Omesso Pagamento del Contributo Unificato" attiverà le procedure di recupero seguendo rigorosamente il numero di iscrizione a ruolo dei processi e, completate le stesse, le raggrupperà settimanalmente trasmettendole alle varie cancellerie **nella giornata di lunedì di ogni settimana.**

Gli uffici sopra indicati, ricevuti i processi dal servizio "Recupero dell'Omesso Pagamento del Contributo Unificato" provvederanno **ogni martedì**, con priorità rispetto alle attività conseguenti.

Il servizio "Recupero dell'Omesso Pagamento del Contributo Unificato" e le cancellerie dei vari settori sopraindicate **redigeranno mensilmente un prospetto statistico** avente ad oggetto le attività connesse all'omesso pagamento del contributo unificato da inviare alla presidenza entro il giorno 10 di ogni mese secondo gli schemi allegati al presente provvedimento.

Le disposizioni sopra indicate non si applicheranno ai procedimenti che richiedono decisioni urgenti e alle Opposizione ai decreti ingiuntivi.

Aversa, 18 / 1 / 22

V.º Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Mariarosaria Borrelli

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Picardi

Si comunichi:

al Presidente coordinatore del settore Civile
ai Presidenti di sezione del settore civile

A tutti i magistrati del settore civile

ai Responsabili del Ruolo Generale Contenzioso, Lavoro, Volontaria Giurisdizione, Esecuzione mobiliare presso terzi e Area Fallimentare del servizio "Recupero dell'Omesso Pagamento del Contributo Unificato"

Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli Nord